



REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI AGLI ORGANI ED ALLE ATTIVITÀ DELL'ATENEO

Emanato con DR. Rep. n. 213/2012 prot. n. 8432/I/003
del 24.4.2013

REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI AGLI ORGANI ED ALLE ATTIVITÀ DELL'ATENEO

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

Rappresentanze studentesche negli organi ed organismi di Ateneo

Lo Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo, nel garantire un ruolo centrale alla partecipazione studentesca, prevede l'elezione di rappresentanti degli studenti nei seguenti organi ed organismi:

- Senato Accademico (3 rappresentanti);
- Consiglio di Amministrazione (2 rappresentanti);
- Nucleo di Valutazione di Ateneo (1 rappresentante);
- Commissioni paritetiche docenti/studenti di Dipartimento (in numero pari a quello dei docenti e comunque non superiore a 4 rappresentanti);
- Giunta e commissioni paritetiche docenti/studenti delle strutture didattiche interdipartimentali, se istituite (rappresentanti in numero pari a quanto previsto dalla normativa vigente);
- Comitato regionale per il diritto allo studio universitario (1 rappresentante);
- Comitato per lo sport universitario (2 rappresentanti).

Art. 2

Consulta degli Studenti

Gli studenti eletti negli organi ed organismi di cui all'art. 1 compongono la Consulta degli Studenti.

Art. 3

Promozione attività culturali e sociali degli studenti

1. Come sancito dall'art. 4 dello Statuto, l'Università degli Studi di Bergamo riconosce, promuove, sostiene e pubblicizza le attività culturali e ricreative degli studenti anche attraverso le associazioni operanti in tali ambiti.

2. Il titolo V disciplina le modalità di assegnazione e gestione dei finanziamenti per tali iniziative.

TITOLO II

ELEZIONI RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE

Art. 4

Norme generali per le elezioni delle rappresentanze

1. Il Decreto del Rettore per l'indizione delle elezioni dovrà essere assunto almeno quaranta giorni prima della data fissata per le elezioni.

2. Di norma le elezioni si svolgeranno nel periodo febbraio/maggio; nel caso in cui siano indette anche le elezioni per le rappresentanze nel CNSU, le date delle elezioni dei rappresentanti negli organi interni coincideranno con quelle fissate dal Ministero.



Art. 5

Modalità di indizione delle elezioni

1. Le elezioni delle rappresentanze degli studenti sono indette biennialmente con Decreto del Rettore.
2. Il Decreto indicherà il numero degli eligendi, i requisiti per l'esercizio del diritto di voto e per l'eleggibilità nei diversi organi, il luogo e la data per la consultazione degli elenchi degli aventi diritto al voto, il luogo e la data delle votazioni, nonché le modalità per il deposito delle liste e per la presentazione delle candidature.
3. Ai fini della individuazione della data di svolgimento delle votazioni verrà acquisito il parere della Consulta degli Studenti.
4. Dell'indizione delle elezioni è data la più ampia e tempestiva pubblicità mediante pubblicazione dei relativi avvisi sul sito web dell'Ateneo e con ogni altro mezzo idoneo.

Art. 6

Elettorato attivo e passivo

1. Per il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il Nucleo di Valutazione di Ateneo, il Comitato regionale per il diritto allo studio universitario e il Comitato per lo sport universitario sono elettori tutti gli studenti che alla data delle votazioni risultino regolarmente iscritti ai corsi di laurea, laurea specialistica e magistrale e Dottorato di ricerca.
2. Per le Commissioni paritetiche docenti/studenti dei Dipartimenti sono elettori gli studenti regolarmente iscritti, alla data delle votazioni, ai corsi di laurea, laurea specialistica e magistrale afferenti ai rispettivi Dipartimenti.
3. Per le Giunte e le Commissioni paritetiche docenti/studenti delle strutture didattiche interdipartimentali sono elettori gli studenti regolarmente iscritti, alla data delle votazioni, ai corsi di studio che afferiscono alle stesse strutture.
4. Gli elenchi degli studenti aventi diritto al voto sono disponibili almeno quindici giorni prima dell'inizio delle votazioni presso i competenti uffici dell'Amministrazione universitaria e possono essere consultati da chiunque vi abbia interesse fino al giorno precedente l'apertura dei seggi. Avverso tali elenchi possono essere presentati ricorsi all'Ufficio Elettorale di cui al successivo art. 9 entro il quinto giorno precedente l'inizio delle votazioni.
5. Sono eleggibili nei vari organi accademici tutti gli studenti elettori che siano regolarmente iscritti, per la prima volta, in corso o fuori corso da non più di un anno, alla data stabilita per il deposito delle candidature.
6. Non è eleggibile lo studente che sia stato condannato a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o che sia sottoposto a procedimento disciplinare o nei cui confronti sia stata applicata una sanzione disciplinare più grave dell'ammonizione nei dodici mesi antecedenti alle elezioni.
7. Lo stato di eleggibilità deve essere dichiarato dal candidato con apposita autocertificazione.

Art. 7

Deposito delle liste

1. L'elezione di tutti i rappresentanti è fatta mediante liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale.
2. Le liste devono essere contrassegnate da un simbolo o da un motto e possono contenere un numero di candidati non superiore al triplo degli eligendi.
3. Nessun candidato può essere incluso in più di una lista; nessuno studente può sottoscrivere più di una lista concorrente.
4. Le sottoscrizioni dei presentatori di lista e dei candidati vengono raccolte avvalendosi della facoltà di autocertificazione di cui al D.P.R. 445/2000; per la validità delle sottoscrizioni è



necessario allegare al modulo la fotocopia completa e leggibile in tutti i suoi dati di un documento di riconoscimento valido, completo di firma, di ciascun sottoscrittore e di ogni candidato.

5. Le liste, da presentarsi utilizzando l'apposito modulo, devono essere controfirmate, per accettazione, dai candidati.

6. Ogni lista dovrà individuare un Delegato di lista ai fini del deposito della stessa; il Delegato rappresenta la lista per ogni adempimento e nei rapporti con l'Ufficio Elettorale. Nel caso il Delegato di lista non sia individuato viene considerato tale il primo degli studenti presentatori della lista.

7. Ogni lista di candidati deve essere depositata da parte del Delegato di lista presso l'Ufficio Affari generali, legali e istituzionali dalle ore 9.00 del 25° giorno precedente la data fissata per le elezioni alle ore 12.00 del 20° giorno precedente, previa sottoscrizione di almeno trenta studenti elettori regolarmente iscritti alla data in cui viene depositata la lista se riferita a Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di Valutazione di Ateneo, Comitato regionale per il diritto allo studio universitario e Comitato per lo sport universitario. Per le elezioni delle Commissioni paritetiche docenti/studenti di Dipartimento e delle rappresentanze nelle strutture interdipartimentali è richiesta la sottoscrizione di almeno dieci studenti elettori iscritti alla medesima data.

Nel caso in cui il termine finale per il deposito delle liste cada di sabato viene spostato al lunedì successivo; se cadesse invece in giorno festivo, il termine si considera spostato al giorno lavorativo successivo. L'ufficio rilascia al delegato di lista apposita ricevuta, indicando la data e l'ora di presentazione.

Art. 8

Riscontro regolarità liste

1. Il riscontro della regolarità delle liste è fatto dall'Ufficio Elettorale che decide sulle eventuali inammissibilità con Decreto del Rettore da notificarsi al Delegato di lista almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni.

2. L'Ufficio Elettorale procede all'attribuzione dei numeri di lista alle liste riscontrate regolari, sulla base dell'ordine di presentazione.

3. Le liste presentate e riscontrate regolari sono rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo almeno dodici giorni prima della data delle elezioni.

Art. 9

Ufficio Elettorale e relativi adempimenti

1. Con Decreto del Rettore, da emanarsi almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni, è costituito l'Ufficio Elettorale composto da:

- un docente designato dal Rettore - Presidente;
- il Responsabile del Servizio Studenti o suo delegato;
- un impiegato dell'Amministrazione designato dal Direttore Generale.

2. Alle riunioni dell'Ufficio Elettorale potranno presenziare i delegati delle liste concorrenti.

3. A detto Ufficio compete:

- quanto previsto al precedente articolo in termini di riscontro dell'ammissibilità delle liste;
- stabilire i modi di svolgimento della campagna elettorale, l'assegnazione degli spazi per la propaganda stessa e l'uso delle aule per eventuali assemblee;
- decidere senza dilazione sugli eventuali reclami presentati durante le operazioni elettorali da parte degli elettori, dei componenti del seggio e dei delegati di lista;
- esercitare il controllo sulla regolarità e validità delle operazioni elettorali.

4. L'Ufficio delibera validamente a maggioranza assoluta dei suoi componenti.



Art. 10

Propaganda elettorale

1. La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione d'opinione e di pensiero.
2. Entro le ore ventiquattro del giorno che precede l'inizio delle votazioni deve cessare ogni forma di propaganda elettorale.
3. Ai fini di assicurare un uguale accesso ai mezzi di propaganda, l'Università pone a disposizione delle liste uguali spazi per le affissioni del materiale propagandistico.
4. E' vietato rimuovere o danneggiare detto materiale nonché impedirne l'affissione o la diffusione. L'inosservanza delle suddette disposizioni può essere segnalata per iscritto al Rettore che adotta i provvedimenti opportuni.
5. Colui che affigge o diffonde materiale propagandistico è responsabile dei contenuti dello stesso.

Art. 11

Seggi elettorali

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto e della regolarità delle operazioni elettorali, sono costituiti presso le sedi universitarie uno o più seggi elettorali composti da:
 - un professore o ricercatore designato dal Rettore - Presidente;
 - un impiegato dell'Amministrazione designato dal Direttore Generale - Segretario.
 - tre studenti elettori, non candidati, designati congiuntamente dai delegati delle liste concorrenti - scrutatori.Nel caso gli studenti individuati risultino in numero insufficiente, gli scrutatori potranno essere designati dal Rettore tra gli studenti che prestano collaborazione ai sensi dell'art. 13, della Legge 2.12.1991, n. 390.
2. Nel caso in cui si dovesse introdurre la modalità di voto in forma elettronica, con Decreto del Rettore potrà essere ridefinita la composizione del seggio con un numero inferiore di scrutatori.
3. In caso di temporanea assenza del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Segretario.
4. Il seggio opera validamente sempre che in esso siano presenti almeno tre dei componenti uno dei quali deve essere il Presidente o il Segretario che ne fa le veci.
5. Ciascuna lista può designare, previa autorizzazione dell'Ufficio Elettorale, un proprio rappresentante presso i seggi. I candidati non possono in alcun caso essere designati rappresentanti di lista al seggio. Ai rappresentanti di lista al seggio viene data facoltà di far inserire a verbale eventuali dichiarazioni circa lo svolgimento delle operazioni elettorali.
6. Prima dell'inizio delle elezioni i componenti del seggio si riuniscono per acquisire la disponibilità del materiale necessario all'esercizio del diritto di voto.
7. E' compito specifico del Presidente del seggio controllare l'idoneità del locale dove avvengono le elezioni ai fini del corretto svolgimento delle operazioni di voto.
8. Nel luogo della votazione saranno esposte le liste e le norme relative alle modalità della votazione.

Art. 12

Svolgimento delle operazioni elettorali

1. Durante le operazioni di voto possono accedere ai seggi solo gli studenti che vi siano iscritti, nonché i delegati e i rappresentanti di lista. E' fatto divieto di sostare nei locali del seggio a persone estranee alle operazioni di voto e agli elettori che abbiano già votato.
2. Il Presidente del seggio è incaricato di sovrintendere al buon andamento delle operazioni; in caso di turbativa alle stesse può disporre l'allontanamento dei disturbatori o, nei casi più gravi, sentito l'Ufficio Elettorale, può disporre la sospensione delle operazioni, salvo l'accertamento di ulteriori responsabilità.
3. Il Presidente del seggio è altresì tenuto a impartire le opportune disposizioni per la vigilanza delle urne e dei materiali durante la chiusura dei seggi.



4. Le operazioni elettorali si svolgono mediante:

- a) l'esibizione da parte dell'elettore della propria tessera universitaria o di altro documento d'identità a un componente del seggio al fine dell'accertamento dell'identità personale; l'elettore sprovvisto di documento d'identità potrà essere ammesso al voto se riconosciuto da uno dei componenti del seggio o da altro elettore;
- b) l'accertamento dell'iscrizione nella lista dei votanti e la successiva annotazione degli estremi del documento di riconoscimento dell'elettore sulla lista stessa;
- c) la consegna all'elettore, da parte di uno dei componenti del seggio, delle schede elettorali, ciascuna di colore diverso per l'elezione delle singole rappresentanze;
- d) l'entrata dell'elettore nell'apposita cabina e l'espressione del voto;
- e) la successiva chiusura delle schede, la riconsegna delle medesime al componente del seggio che le introdurrà nelle corrispondenti urne;
- f) la firma dell'elettore nell'apposita colonna della lista dei votanti.

5. Gli elettori diversamente abili o fisicamente impediti possono esprimere il voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore dell'Università liberamente scelto. L'impedimento non evidente deve essere dimostrato con certificato rilasciato dal proprio medico.

6. Lo studente, che pur in possesso dei requisiti prescritti, non risultasse nella lista dei votanti, potrà esercitare il diritto di voto, previa acquisizione da parte del Presidente del seggio di una dichiarazione attestante la regolare iscrizione all'Università rilasciata dalla competente segreteria studenti. Sarà cura del Presidente ritirare tale dichiarazione e inserire il nominativo dello studente in calce alla lista dei votanti.

7. I seggi elettorali restano aperti ininterrottamente dalle ore 9.00 alle ore 19.00 del primo giorno e dalle ore 9.00 alle ore 15.00 del secondo dei due giorni fissati dal Decreto Rettorale di cui all'art. 5, salvo l'assunzione degli orari fissati per l'elezione del CNSU se in concomitanza con quelle interne all'Università, con scrutinio immediato.

8. Nei giorni delle elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale, compresa la nuova affissione di stampati o altri manifesti e la diffusione di qualsivoglia materiale a sostegno delle liste e dei candidati. Gravi violazioni del suddetto divieto potranno comportare l'esclusione da parte dell'Ufficio Elettorale della lista o del candidato a favore del quale sia stata fatta l'indebita forma di propaganda.

9. Al momento della chiusura delle operazioni elettorali gli elettori ancora presenti in sala possono esercitare il loro diritto di voto.

Art. 13

Espressione del voto

1. L'espressione del voto da parte dell'elettore è libera e segreta; l'inosservanza dell'obbligo di segretezza comporta la nullità del voto.

2. Il voto dell'elettore deve essere espresso tracciando un segno di croce nello spazio sottostante il nome della lista prescelta ed esprimendo eventualmente le preferenze indicando nell'apposito spazio il nome dei candidati. E' nullo il voto espresso per più di una lista.

3. Sono validi i voti di preferenza e di lista nei casi in cui venga espressa solo la preferenza per i candidati senza marcare la lista di appartenenza degli stessi. E' nullo il voto espresso sulla sola preferenza quando sia apposto in corrispondenza di una lista diversa da quella in cui è ricompreso il candidato.

4. Nell'ambito della lista votata l'elettore può esprimere un solo voto di preferenza per gli organi che prevedano l'elezione di un solo rappresentante e due voti di preferenza in tutti gli altri casi.

5. Le preferenze indicate nella scheda in ordine successivo alla prima o alle prime due sono considerate nulle. Sono nulle le preferenze espresse per candidati di liste diverse da quella prescelta.

6. In caso di omonimia tra candidati, sarà necessaria l'indicazione del nome, del cognome e del numero di matricola del candidato.

7. L'elettore deve utilizzare esclusivamente la matita fornitagli dai componenti del seggio.



8. Sono nulle le schede che recano il nominativo di un soggetto non candidato, quelle che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore, quelle che presentano scritture o segni tali da far ritenere in modo inequivoco che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto ovvero quelle che risultano in qualsiasi modo deteriorate.

Art. 14

Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio, effettuate dagli stessi componenti del seggio sono pubbliche ed hanno inizio subito dopo la chiusura delle votazioni e dovranno concludersi entro il giorno successivo.

2. Le schede sono scrutinate nel seguente ordine:

- Senato Accademico
- Consiglio di Amministrazione
- Nucleo di Valutazione di Ateneo
- Comitato regionale per il diritto allo studio universitario
- Comitato per lo sport universitario
- Commissioni paritetiche docenti/studenti di Dipartimento
- Giunta e Commissioni paritetiche docenti/studenti delle strutture interdipartimentali (se istituite)

3. In caso di contestazione di un voto, il Presidente ne può decidere provvisoriamente l'assegnazione; in caso di dissenso, lo scrutatore opponente formula il suo rilievo nell'apposito verbale: l'Ufficio Elettorale decide in merito.

4. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio comunica i risultati all'Ufficio Elettorale che, prima di trasmetterli al Rettore, ne controlla la regolarità e la validità.

Art. 15

Modalità del voto in forma elettronica

Nel caso in cui il voto avvenga in forma elettronica quanto previsto all'art. 12, comma 4, lett. c), d), e), nonché all' art. 13, commi 2, 5, 7 e 8, e all'art. 14 non sarà applicato.

In tal caso sarà cura dell'Università coinvolgere i rappresentanti degli studenti nella fase di collaudo del sistema di voto elettronico e con Decreto del Rettore di indizione delle elezioni verranno specificate le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali.

Art. 16

Proclamazione degli eletti

1. Sulla base dei risultati trasmessi dai Presidenti di seggio, l'Ufficio Elettorale determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

2. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutti i seggi.

3. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

4. Per l'assegnazione del numero dei rappresentanti a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 sino a concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere e quindi si scelgono fra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.

5. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria.

6. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

7. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.



8. Stabilito il numero dei rappresentanti assegnati a ciascuna lista, l'Ufficio Elettorale forma la graduatoria dei candidati delle singole liste, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali, e, a parità di cifra, in base all'ordine di presentazione nella lista.

9. Il Rettore, con proprio Decreto, proclama l'esito delle votazioni, dando notizia dei risultati entro i tre giorni lavorativi successivi alla chiusura dei seggi, mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

Art. 17

Ricorso avverso i risultati

1. A seguito della proclamazione dei risultati, può essere proposto ricorso da presentare all'Ufficio Elettorale entro il termine di cinque giorni dalla pubblicazione del Decreto del Rettore; l'Ufficio Elettorale decide entro i successivi cinque giorni.

2. Avverso la decisione dell'Ufficio Elettorale può essere presentato ricorso in appello al Senato Accademico che decide in via definitiva entro i successivi trenta giorni.

Art. 18

Opzioni, rinunce e decadenza

1. Lo studente che risulti eletto in due o più organi, deve comunicare al Rettore per iscritto, entro tre giorni dalla pubblicazione dell'esito delle votazioni, l'organo per il quale intende esercitare il proprio mandato.

2.. Gli studenti eletti che perdono la qualifica di studenti dell'Università degli Studi di Bergamo (laureati, trasferiti, ecc...) hanno l'obbligo di segnalare immediatamente la loro posizione al Rettore e decadono dall'incarico.

3. Gli studenti che conseguono la laurea non decadono dall'incarico nel caso in cui risultino iscritti con riserva ad un corso di laurea magistrale; nel caso siano membri delle Commissioni paritetiche docenti/studenti di Dipartimento tale norma si applica soltanto per l'iscrizione con riserva ad un corso di laurea magistrale afferente allo stesso Dipartimento. Parimenti proseguiranno nell'incarico gli studenti che dichiarino per iscritto di voler proseguire gli studi in uno dei corsi di laurea magistrale attivati dall'Ateneo.

4. Nei casi di rinuncia alla nomina o di perdita della qualità di eleggibile di uno degli eletti, subentra il primo dei non eletti, compreso nella medesima lista.

5. Nel caso in cui la lista non abbia ulteriori candidati nominabili, il posto verrà assegnato alle altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

6. Nel caso in cui non vi siano candidati nominabili anche in altre liste, la rappresentanza rimane decurtata, senza che venga con ciò pregiudicata la validità della composizione dell'organo.

Art. 19

Durata del mandato

1. Gli eletti durano in carica un biennio accademico dall'inizio dell'anno accademico successivo alla data di proclamazione.

2. Alla medesima scadenza cessano dall'ufficio anche coloro che siano subentrati agli eletti a norma del precedente art. 18.

3. Per gli studenti eletti nel Comitato regionale per il diritto allo studio universitario, il mandato decorre dalla data di nomina da parte del competente organo della Regione Lombardia.



TITOLO III

CONSULTA DEGLI STUDENTI

Art. 20

Natura e competenze

1. La Consulta degli Studenti è un organismo consultivo finalizzato a favorire la partecipazione degli studenti alla vita dell'Ateneo, nonché a promuovere e gestire i rapporti con le rappresentanze studentesche a livello nazionale e internazionale.

2. Tale organismo ha la facoltà di elaborare proposte e pareri da presentare al Rettore in ordine ai diversi aspetti dell'attività universitaria che interessano la componente studentesca.

3. In particolare, dovrà essere obbligatoriamente richiesto il parere della Consulta sulle seguenti materie:

- a) regolamento degli studenti;
- b) interventi di attuazione del diritto allo studio;
- c) determinazione della contribuzione studentesca;
- d) fissazione della data delle elezioni studentesche.

In tal caso, trascorsi venti giorni dalla trasmissione alla Consulta della proposta, è facoltà degli organi competenti di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Art. 21

Composizione e durata

1. La Consulta degli Studenti è costituita con Decreto del Rettore ed è composta dagli studenti eletti nei diversi organi ed organismi di cui all'art. 1 del presente regolamento.

2. La Consulta degli Studenti dura in carica due anni accademici e decade nel momento in cui sono ufficialmente nominati gli eletti nelle votazioni successive.

Art. 22

Prima convocazione

1. La prima riunione di ogni nuovo mandato della Consulta è convocata dal Rettore entro venti giorni dall'emanazione del Decreto Rettorale di costituzione. L'ordine del giorno della prima riunione comprende l'elezione del Presidente e del vice-Presidente.

2. La prima riunione della Consulta è presieduta dallo studente che ha ottenuto la più alta cifra elettorale individuale; il suo nominativo sarà indicato nella lettera di convocazione del Rettore.

Art. 23

Organizzazione interna

1. Nel corso della prima seduta si procederà all'elezione del Presidente e del vice-Presidente.

2. Il vice-Presidente supplisce il Presidente in tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

3. Nel caso di decadenza o dimissioni dalla carica del Presidente, il vice-Presidente convoca, nel più breve termine, la Consulta per l'elezione del nuovo Presidente.

4. Il Presidente rappresenta la Consulta, convoca le sedute, fissa l'ordine del giorno e ne presiede i lavori. Spetta altresì al Presidente la gestione dei rapporti con il Rettore.

5. Al fine di disciplinare la propria organizzazione interna e la propria attività la Consulta può dotarsi di un proprio regolamento.



Art. 24

Risorse e strutture

1. La Consulta si avvale delle risorse e delle strutture dell'Università per l'espletamento dei propri compiti.
2. La Consulta potrà avere accesso, nel rispetto della normativa vigente, alle informazioni necessarie per l'attuazione della propria attività.

TITOLO IV

ALBO DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE

Art. 25

Istituzione dell'Albo

1. E' istituito, con Decreto del Rettore, l'Albo delle Associazioni Studentesche riconosciute dall'Università degli Studi di Bergamo.
 2. Sono iscritte d'ufficio all'Albo le Liste studentesche che hanno rappresentanza negli Organi accademici di Ateneo, anche se non costituite in Associazione. Per ogni lista deve essere designato per le finalità di cui al successivo titolo, un rappresentante e un suo supplente, quali responsabili nei confronti dell'Università e dei terzi per tutto quanto attiene alla regolare esecuzione ed attuazione delle iniziative culturali e sociali finanziate dall'Ateneo. Il rappresentante della lista accreditata può delegare a un altro membro della medesima, la responsabilità relativa alla presentazione e alla realizzazione di singole iniziative.
 3. Possono presentare richiesta di iscrizione le Associazioni studentesche universitarie costituite con atto scritto che dimostrano, al momento della domanda di iscrizione all'Albo, di avere almeno 20 soci studenti regolarmente iscritti all'Università degli Studi di Bergamo. Tra le finalità delle Associazioni, indicate nel relativo Statuto, deve essere compresa la promozione di attività culturali e sociali a beneficio degli studenti dell'Università degli Studi di Bergamo. Tali attività non devono avere scopo di lucro.
- Il Presidente, in qualità di responsabile legale dell'Associazione e i membri dell'eventuale Organo Direttivo, sono soci studenti regolarmente iscritti all'Università degli Studi di Bergamo. La loro eventuale sostituzione deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio competente.

Art. 26

Modalità di iscrizione all'Albo

1. Per ottenere l'accreditamento, il responsabile legale dell'Associazione studentesca universitaria deve presentare all'Ufficio Affari Generali, Legali ed Istituzionali:
 - a) la domanda indirizzata al Rettore dell'Università degli Studi di Bergamo, secondo l'apposito modulo;
 - b) l'atto costitutivo e lo statuto dell'associazione;
 - c) l'elenco dei soci studenti (con indicazione del nome, cognome, numero di matricola) datato e sottoscritto su ogni pagina dal responsabile legale dell'associazione;
 - d) l'elenco dei soci che rivestono una carica sociale; qualora non sia nominato un tesoriere dette funzioni sono svolte dal Presidente dell'Associazione.
2. Le domande sono valutate dall'apposita Commissione prevista al successivo art. 29. L'Albo delle Associazioni Studentesche è disponibile presso l'Ufficio Affari Generali, Legali ed Istituzionali ed è pubblicato sul sito web di Ateneo. Ne è inoltre data comunicazione al Servizio Studenti ed al Presidente della Consulta degli Studenti.
3. Ai fini del presente titolo sono considerati soci studenti gli studenti regolarmente iscritti a uno dei corsi di studio dell'Università degli Studi di Bergamo in corso o fuori corso da non più di un anno, nonché gli studenti iscritti ai dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e master universitari dell'Ateneo.



Art. 27

Aggiornamento dell'Albo

1. Al fine di verificare la permanenza in vita delle associazioni accreditate, tale Albo è sottoposto a revisione periodica, ogni due anni, decorrenti dalla data del Decreto del Rettore di istituzione.

Ogni associazione per non incorrere nella cancellazione dovrà comunicare, entro i termini indicati dall'Ufficio Affari Generali, Legali ed Istituzionali, la volontà di restare iscritta, ripresentando l'elenco aggiornato dei soci studenti. Inoltre l'Albo può essere aggiornato su istanza di riconoscimento da parte di nuove associazioni o in seguito ai provvedimenti di cancellazione.

2. Le nuove iscrizioni o cancellazioni sono comunque disposte con Decreto del Rettore.

3. La cancellazione potrà essere disposta nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto delle finalità istitutive dell'associazione o delle finalità previste dal presente titolo;
- b) atti e comportamento lesivi dell'immagine o degli interessi dell'Università degli Studi di Bergamo;
- c) venir meno dei requisiti previsti dal presente titolo;
- d) mancato rispetto degli altri obblighi previsti dal presente titolo;
- e) altri gravi motivi.

TITOLO V

FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE CULTURALI E SOCIALI DEGLI STUDENTI

Art. 28

Bando e presentazione richieste di finanziamento

1. Ogni anno accademico l'Ateneo bandisce, per l'anno accademico successivo, uno o più concorsi per l'attribuzione di finanziamenti per la realizzazione di iniziative proposte dagli studenti.

2. A tal fine, nel bilancio di Ateneo viene stanziata annualmente una somma da destinare alla promozione di tali attività attraverso l'emissione di appositi bandi.

3. Le iniziative finanziabili possono essere di due tipi:

- a) a rilevante carattere culturale e sociale, mirate a realizzare progetti di intervento in settori diversi di interesse comune agli studenti dell'Università degli Studi di Bergamo;
- b) a carattere sociale, finalizzate alla promozione delle relazioni ed interazioni degli studenti universitari con il territorio.

4. Le richieste di finanziamento possono essere presentate da:

- a) Associazioni e Liste studentesche iscritte all'Albo di Ateneo;
- b) Gruppi di studenti universitari composti da almeno 50 studenti regolarmente iscritti a uno dei corsi di studio dell'Università degli Studi di Bergamo in corso o fuori corso da non più di un anno, nonché gli studenti iscritti ai dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e master universitari dell'Ateneo.

5. Le richieste di finanziamento devono essere presentate, utilizzando la modulistica allegata al Bando, all'Ufficio Affari Generali, Legali ed Istituzionali entro i termini previsti dal Bando stesso.

6. E' prevista la possibilità di apportare integrazioni e/o modifiche ai progetti presentati previa autorizzazione della Commissione.



Art. 29

Commissione

1. Il Rettore nomina la Commissione per le iniziative ed attività culturali e sociali degli studenti per la valutazione delle proposte e l'attribuzione dei finanziamenti, successivamente denominata Commissione.

2. La Commissione è così composta:

- Docente designato dal Rettore, Presidente;
- Presidente della Consulta degli Studenti o suo delegato, componente;
- un rappresentante degli studenti in Consiglio di Amministrazione, componente;
- un rappresentante dei professori o dei ricercatori in Consiglio di Amministrazione, componente;

3. E' prevista la partecipazione alle riunioni di un impiegato dell'Ufficio Affari Generali, Legali ed istituzionali con funzioni di Segretario.

4. La Commissione viene rinnovata alla scadenza dei mandati dei membri elettivi.

5. La Commissione ha i seguenti compiti:

- a) valutare le domande di iscrizione all'Albo delle Associazioni studentesche;
- b) valutare le richieste di finanziamento.

6. L'Ufficio Affari Generali, Legali ed Istituzionali:

- a) gestisce l'Albo delle associazioni studentesche, ivi compreso l'aggiornamento a seguito di decreto rettorale;
- b) pubblicizza i bandi per le richieste di finanziamento emanati con decreto rettorale;
- c) pubblica le iniziative approvate dalla Commissione;
- d) si relaziona con l'ufficio "Contabilità generale e fiscale" per gli atti di natura contabile;
- e) archivia la documentazione e ne assicura l'accessibilità.

Art. 30

Valutazione delle richieste

1. La Commissione valuta le proposte presentate nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- a) rilevanza culturale e sociale;
- b) coinvolgimento del maggior numero di studenti dell'Ateneo;
- c) attinenza alla realtà universitaria.

2. La Commissione, in sede di esame, può adottare ulteriori criteri di valutazione approvati all'unanimità dalla Commissione stessa.

3. L'elenco delle iniziative approvate è consultabile sul sito web di Ateneo.

Art. 31

Tempi e modalità di svolgimento delle iniziative

1. La data di inizio effettivo delle attività, nonché tutte le informazioni relative allo svolgimento delle iniziative approvate, devono essere trasmesse alla Commissione in tempo utile.

2. La mancata esecuzione dell'iniziativa, entro 30 giorni dalla data prevista nel progetto, comporta la revoca del finanziamento, salvo proroga autorizzata.

3. Il finanziamento deve essere utilizzato entro la data di scadenza prevista dal bando, salvo proroga autorizzata, ed è revocato per le parti di progetto non espletate.

4. La Commissione può decidere di riassegnare o meno l'importo revocato al successivo bando.

5. Al termine dell'esecuzione di ciascun progetto i Responsabili delle iniziative sono tenuti a presentare alla Commissione una relazione dettagliata sull'attività svolta e la relativa contabilizzazione. Detta relazione va anche allegata all'eventuale nuova richiesta di finanziamento.



Art. 32

Adempimenti contabili e sanzioni

1. Il Regolamento per il rimborso delle spese approvato dalla Commissione viene allegato al Bando.
2. Le spese relative ad ogni singola attività dovranno essere debitamente documentate e rendicontate secondo quanto previsto dal predetto Regolamento.
3. In tutti i casi di non rispetto delle disposizioni del presente titolo e del Bando la Commissione può escludere i proponenti dai finanziamenti per gli anni successivi.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33

Norme transitorie ed entrata in vigore

1. Le elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi ed organismi di Ateneo successive alla riorganizzazione derivante dall'applicazione della legge n. 240/2010 e del nuovo Statuto dell'Ateneo, si svolgeranno nel periodo 15 ottobre – 15 novembre 2012 in deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del presente regolamento. I rappresentanti eletti rimarranno in carica per gli anni accademici 2012/13 e 2013/14.
2. Potranno esercitare l'elettorato attivo e passivo alle elezioni di cui al comma 1 oltre che gli studenti regolarmente iscritti per l'anno accademico 2012/13, rispettivamente alla data delle votazioni e alla data prevista per il deposito delle candidature, anche gli studenti iscritti presso l'Ateneo per l'anno accademico 2011/12 che intendendo laurearsi entro la sessione straordinaria di marzo/aprile 2013 risultano iscritti "con riserva", alle medesime date sopra indicate, al primo anno di un corso di laurea magistrale per l'anno accademico 2012/13. Restano in ogni caso confermati i requisiti previsti all'art. 6, commi 1,2,3,5 e 6.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa generale vigente.
4. Il presente Regolamento entrerà in vigore alla data di emanazione del Decreto del Rettore.

Bergamo, 24.4.2012

IL RETTORE
F.to Prof. Stefano Paleari